



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
- SEZ. FALLIMENTARE -

ISTANZA DI
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
PER LA COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

AI SENSI DELL'ART. 14 TER E SS. LEGGE N. 3 DEL 27/01/2012

PER

Il Sig. _____ nato a _____ - Cs - il _____ (C.F. _____)
ed ivi residente alla _____ e la Sig.ra _____
nata a _____ - Cs - il _____ e residente in _____ (C.F. _____)
elettivamente domiciliati in _____ presso e nello studio
dell'**Avv. Luca Barone** del Foro di Cosenza (C.F. BRNLCU84To1Do86H) che li rappresenta e difende in
forza di procura ex art. 83 co. 3 c.p.c. da considerarsi apposta in calce al presente atto, il quale dichiara di
voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c al n. di fax
0984.798233 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
avv.lucabarone@pec.giuffre.it costituente, altresì, domicilio digitale.

SOMMARIO

PREMESSO	1
PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE	3
1) I SOGGETTI SOVRAINDEBITATI - IL NUCLEO FAMILIARE E LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO	4
2) L'ATTIVO: IL PATRIMONIO DEI DEBITORI	7
2.1) BENI IMMOBILI	8
2.2) BENI MOBILI	10
2.3) BENI MOBILI REGISTRATI	10
3) IL PASSIVO: ELENCO DEI CREDITORI DIVISI IN MASSE DISTINTE	11
DISPOSIZIONI	13

PREMESSO

- 1) che di seguito ogni riferimento normativo, se non diversamente indicato, deve intendersi fatto alla Legge n. 3 del 27/01/2012 (in seguito anche solo Legge n. 3/12 o Legge);
- 2) che sussistono i presupposti per l'applicazione della Legge, in quanto ciascuno dei ricorrenti:



- si trova in uno stato di crisi da sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, lettera a) della Legge, ossia “*in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni...*”.
- ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera a), non è soggetto, né tampoco assoggettabile, ad altre procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della L. n. 3/2012;
- ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera b), non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di sovraindebitamento;
- che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge, la competenza è dell’Ill.mo Tribunale qui adito;-
- che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, della Legge, “*in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni*”;

3) che i ricorrenti rivestono entrambi la posizione di **consumatore** – atteso che i debiti in essere derivano da obbligazioni contratte esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.

4) che i ricorrenti, per tramite dell’Avv. Luca Barone, in data 26.02.2018 hanno depositato istanza presso la Camera di Commercio di Cosenza per la nomina di un OCC/gestore della crisi da sovra indebitamento, determinando l’avvio del procedimento iscritto al n. 12/2018.

5) che con determina Dirigenziale della Camera di Commercio n. 64/2018 del 06.03.2018 è stato designato il Dott. Fernando Caldiero quale OCC, ex art. 15, comma 9 della Legge, il quale accettava l’incarico.

6) che successivamente alla nomina del suddetto professionista, al fine di verificare la possibilità di presentare un piano o accordo, veniva incaricato lo stesso Avv. Luca Barone, quale consulente, alla conduzione dei rapporti con il gestore e alla fornitura di tutte le informazioni necessarie.

7) che alla luce della esposizione debitoria; delle indicazioni fornite dal Tribunale di Cosenza in ordine alla durata massima del Piano del consumatore (7 anni – salvo specificità caso concreto *max* 10 anni) ed esplicitate nell’aggiornamento delle Linee guida per le procedure previste dalla L. 03/2012 pubblicate sul sito del Tribunale di Cosenza nel mese di Ottobre 2018; delle entrate disponibili da mettere a disposizione dei creditori; della impossibilità di avvantaggiarsi dell’apporto di finanza esterna, l’unica soluzione praticabile per la composizione della crisi è stata rintracciata nella **Liquidazione del Patrimonio** di cui agli artt. 14-ter e ss. della L. 03/2012, onde addivenire all’esito della stessa alla **esdebitazione del debitore**.

8) che è apparsa opportuna la presentazione di una unica istanza ex art. 14 ter L. 3/2012 e dunque di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento sia per il Sig. _____ che per la Sig.ra _____, in quanto: entrambi i soggetti sovraindebitati fanno parte del medesimo nucleo familiare essendo gli stessi coniugi in regime di comunione legale dei beni; l’unico bene immobile risulta in comunione legale tra gli stessi; la maggior parte delle posizione debitorie sono cointestate tra i



coniugi; le cause dell'indebitamento sono da rinvenirsi in fattori comuni. Peraltro, come indicato nelle Linee guida del Tribunale, nonché dal Nuovo Codice della Crisi (D.Lgs. n. 14/2019), le masse attive e passive sono rimaste distinte al fine di preservare il principio generale di cui all'art. 2740 c.c..

CONSIDERATO ANCORA

9) che alla presente domanda risultano allegati

- i **documenti** richiesti dagli artt. 9 e 14-ter L. 3/2012
- l'**inventario di tutti i beni del debitore**, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili
- la **relazione particolareggiata** redatta dall'organismo di composizione della crisi nominato Dott. Fernando Caldiero, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14 ter L. 3/2012

*_*_*_*_*

Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. _____ CF i _____ la Sig.ra _____
(CF _____) _____ nullo

ISTANZA

di liquidazione del proprio patrimonio secondo quanto previsto dall'art. 14-ter e ss. della L. 3/2012, per far fronte alla complessiva situazione debitoria, rappresentando sin d'ora la volontà di accedere all'istituto della esdebitazione così come previsto dalla Legge.

Ciò premesso

DEPOSITANO

la proposta di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. 3/2012 dei propri beni, come in appresso meglio descritta, con l'impegno ad integrare i punti che, a giudizio della S.V. Ill.ma meritino un chiarimento, ovvero modifiche e/o integrazioni, ancorchè a depositare una proposta supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

La presente domanda, come sarà in appresso meglio argomentato, prevede la liquidazione del patrimonio disponibile costituito dall'unico bene immobile di proprietà dei ricorrenti – previa concessione dell'autorizzazione ad utilizzare lo stesso sino al momento della vendita - nonché la messa a disposizione di una parte dello stipendio del Sig. _____ letratta la quota necessaria al sostentamento della propria famiglia.

Il programma di liquidazione potrà prevedere la cessione del bene immobile facente capo ai ricorrenti, anche mediante trattativa privata, ferma la trasparenza e pubblicità propria delle procedure competitive, attraverso



il deposito di offerta irrevocabile di acquisto da parte di terzi - procedura di gran lunga meno costosa e che potrebbe portare non solo ad una rivalutazione delle stime degli immobili ma anche ad una non eccessiva svalutazione.

Inoltre, nel caso maturino altri e diversi beni nel corso del quadriennio gli stessi verranno acquisiti alla procedura e liquidati nella stessa.

Tutti i pagamenti e i ricavi dalla liquidazione dei beni verranno ripartiti tra i creditori insinuati secondo le ordinarie regole civilistiche, con il rispetto del pagamento prioritario delle spese prededucibili, e, a seguire, quello dei creditori privilegiati e chirografari ne del compendio immobiliare.

1) I SOGGETTI SOVRAINDEBITATI - IL NUCLEO FAMILIARE E LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Il Sig. _____, come anticipato in premessa, rivesta la qualifica di consumatore e non è soggetto, né tampoco assoggettabile, ad altre procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della L. n. 3/2012.

Il ricorrente risulta assunto con contratto a tempo indeterminato *full time* presso il M.I.U.R. con la qualifica di collaboratore scolastico (personale ATA), ed attualmente disimpegna le proprie mansioni presso l'Istituto Comprensivo di _____.

Il Coniuge Sig.ra _____ è risultata vincitrice del Bando INPS "*Home Care Premium (HCP)*" con scadenza al **30.06.2019**, e consistente in un programma che prevede l'erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro famigliari.

In particolare, la Sig.ra _____ e solo sino al **30.06.2019** data di chiusura del progetto, ha percepito un contributo economico pari ad €576,00 mensili circa per l'assistenza prestata nei confronti della Sig.ra _____ (madre). Invero, stante il perdurante periodo di congiuntura economica, la Sig.ra _____ non è in alcun modo riuscita a trovare una stabile occupazione. L'ultimo impiego lavorativo della ricorrente risale all'anno 2010, allorquando la stessa era assunta come addetta alla segreteria la società Ges.App. s.r.l. sita in Cosenza. Nel mese di Dicembre del 2010 la Sig.ra _____ è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo.

Dunque, la fonte attuale di sopravvivenza del nucleo familiare è rappresentata esclusivamente dal stipendio mensile del Sig. _____ che, peraltro, come si dirà in appresso, non appare sufficiente a far fronte ai bisogni suoi e della propria famiglia.

I coniugi convivono unitamente ai figli _____ di anni 21 e _____ di anni 14.

Come da documentazione che si produce, il nucleo familiare del ricorrente, dunque, risulta essere così composto:



Posizione Familiare	Cognome Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Codice fiscale
Ricorrente	A			
Ricorrente	C			
Figlio	F			i
Figlia				

Tutti i membri del nucleo risultano attualmente residenti in [redacted] n. 09, presso l'unico immobile di proprietà.

Con riferimento alle spese necessarie per il mantenimento della famiglia si rileva quanto segue.

Per calcolare la quota necessaria al sostentamento della famiglia possono essere assunti come riferimento i parametri **ISTAT** per il calcolo della soglia di povertà assoluta.

La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.

Ebbene inserendo i dati della famiglia [redacted] no, la soglia di povertà assoluta aggiornata all'anno 2017 è pari ad **€. 1.275,22**, come da tabella sotto riportata.

1. Numero di componenti il nucleo familiare (per classe di età):

0-3 4-10 11-17

18-59 60-74 75 e più

2. Ripartizione geografica di residenza della famiglia:

3. Tipologia di comune:

4. Anno:

Soglia di povertà assoluta nel 2017: **euro 1.275,22**

Tenendo fermo tale parametro, e considerando la circostanza che il figlio dei coniugi [redacted] e ha espresso la volontà di iscriversi all'Università della Calabria, trovando al contempo un piccolo lavoretto per contribuire alle spese, si ritiene che, con il **massimo sforzo** dei debitori, la quota necessaria al mantenimento della famiglia ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) possa essere individuato nel limite di **€.1.100,00**. L'eccedenza (€.330,00 circa) verrà messa a disposizione della massa dei creditori per i 4 anni della procedura.

Ovviamente, condizione imprescindibile per la messa a disposizione della eccedenza è che venga disposta la interruzione della trattenuta pari ad €.252,00 (scadenza 02/2025) per la

**cessione del quinto¹ dello stipendio stipulata con Fidelity S.p.A. e della trattenuta pari ad €.
270,00 (scadenza 09/2026) per la delega di pagamento stipulata con la medesima Fidelity
S.p.A.**

In ordine alla **cause che hanno determinato la situazione di sovra indebitamento** si osserva quanto segue. Nel 2004 i coniugi acquistarono l'immobile adibito ad odierna residenza per €59.000,00 nel Comune di _____ e contraendo in data 24.06.2004 un mutuo a tasso variabile con la società Unicredit Banca S.p.A.. Tra il 2005 ed il 2007 si resero necessari dei lavori di ristrutturazione deliberati dall'assemblea condominiale, che interessarono l'intera facciata dell'immobile (€5.000) ed il tetto (€2.500).

In data **10.10.2008**, i coniugi procedettero alla seguente operazione: utilizzando la c.d. "portabilità del mutuo" di cui all'art. 8 del D.L. 31.01.2007 n. 7 conv. in L. 02.04.2007 n. 40, stipularono un mutuo fondiario c.d. surroga con BNL Banca S.p.A. contrassegnato al n. **CF385283** di importo pari al debito residuo di €35.274,14.

Sempre nella medesima data del **10.10.2008** i coniugi stipularono con BNL banca S.p.A. altro contratto di mutuo fondiario per €37.052,00 contrassegnato al n. **CF395256**. Con tale liquidità i coniugi saldano i debiti contratti per la ristrutturazione dell'immobile ed altre pendenze.

Contestualmente ai due mutui, viene stipulata con la medesima società BNL una polizza assicurativa, a copertura dei rischi morte, invalidità, perdita lavoro. La banca, dunque, propone la stipula di un contratto di **finanziamento chirografario** contrassegnato al n. **670729**, la cui provvista verrà utilizzata per il pagamento del premio. La rata di tale finanziamento è fissata in circa 50 Euro mensili.

Al momento della stipula, le entrate familiari consentivano tranquillamente di far fronte alle spese per il pagamento delle rate e per il sostentamento della famiglia. In effetti, il nucleo familiare poteva contare, oltre che sullo stipendio del sig. _____ anche sullo stipendio della sig.ra _____, la quale risultava impiegata come segretaria, fino al 2009 con la società Ge.Fin.Rom s.r.l., e fino al 2010 con la società Ges.App. s.r.l. – entrambe operanti nel settore dell'edilizia - con una retribuzione mensile di circa 700/800 euro.

Nel corso dell'anno 2009, la sig.ra _____, non riceveva alcune mensilità dello stipendio, dunque il sig. _____ Ammenda stipulava con Agos Ducato S.p.a. contratto di prestito personale n. 015828386.1 per euro €10.000, spalmando l'ammortamento su 10 anni, in modo da ottenere una rata contenuta (€122,20) ed in prospettiva di recuperare le mensilità arretrate dello stipendio.

Tuttavia, a dicembre del 2010, la Sig.ra _____ riceveva la **comunicazione del licenziamento** da parte della società Ges.App. s.r.l., dunque il nucleo familiare subiva una importante contrazione del proprio

¹ In ordine al trattamento da riservare al credito derivante dalle cessioni del quinto e delega di pagamento, si osserva quanto segue. La cessione del quinto dello stipendio o della pensione ha per oggetto un credito futuro, che sorge solo nel momento in cui diviene esigibile il rateo; pertanto, finché il credito non viene ad esistere, la cessione ha **efficacia meramente obbligatoria** e la titolarità di quanto ceduto rimane nella disponibilità del cedente ed è lecitamente utilizzabile nelle procedure di composizione della crisi. Il **Tribunale di Cosenza**, nelle indicazioni espresse nell'**aggiornamento delle Linee guida** per le procedure previste dalla L. 03/2012 pubblicate sul sito del Tribunale nel mese di Ottobre 2018 ha ritenuto di aderire a tale impostazione. Pertanto il credito vantato da Fidelity e derivante dai suddetti contratti deve essere considerato alla stregua di un **credito chirografario**. Non da ultimo si segnala che la querelle è stata definitivamente sopita dal **Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza**, pubblicato in G.U., che all'art. 67 co. 3 stabilisce che "la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio [...]".

reddito, che determinerà l'acuirsi della crisi e la definitiva incapacità di far fronte agli impegni finanziari assunti.

Nel corso degli anni la Sig.ra () ha tentato di reperire una nuova occupazione ma, causa il forte periodo di congiuntura economica che ha interessato ed interessa il Paese, la ricerca è risultata vana.

In tale situazione, al solo scopo di provvedere al mantenimento della propria famiglia, il sig. () è stato costretto a richiedere ulteriori prestiti, anche tramite il rinnovo di prestiti già esistenti come i contratti di **cessione del quinto e delega di pagamento**, con trattenuta diretta sullo stipendio e con aggravio di costi e spese, cercando per quanto possibile di coprire le varie rate arretrate, sino a quando, per assicurare la sussistenza della propria famiglia, interrompe i pagamenti.

In altri termini, i debiti sono stati contratti per l'acquisto e le opere di ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale, e soprattutto per il sostentamento della propria famiglia, **doendosi escludere che i proponenti abbiano fatto ricorso al credito per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi**. Ergo, nel caso di specie, si può escludere *“che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”* (cfr art. 12 bis L. 03/2012)

2) L'ATTIVO: IL PATRIMONIO DEI DEBITORI

Si riporta di seguito elenco analitico dei beni posseduti dai ricorrenti.

ATTIVO		
DESCRIZIONE	STIMA	NOTE
Immobile di proprietà per 1/2	€.51.480,00 /2	In comunione legale con il coniuge
Posto macchina scoperto per 1/2	€.3.450,00 /2	In comunione legale con il coniuge
Autovettura Alfa Romeo 159 T	€.4.500,00	
Autovettura Suzuki Alto Targa ()	€.1.000,00/3	
Carta prepagata Postepay	€.1,37,	
Conto corrente postale Bancoposta c/c 1036565701	€.537,05	Cointestato con il coniuge
Stipendio Mensile	€.1.400,00 lordo	

ATTIVO C		
DESCRIZIONE	STIMA	NOTE
Immobile di proprietà per 1/2	€.51.480,00 /2	In comunione legale con il coniuge
Posto macchina scoperto per 1/2	€.3.450,00 /2	In comunione legale con il coniuge
Libretto postale cointestato con il figlio Ammenda Raffaele n. 000015341431 saldo al 31.12.2017	€.22,86	cointestato con il figlio
Carta prepagata Postepay	€.1,37,	
Conto corrente postale Bancoposta c/c 1036565701	€.537,05	Cointestato con il coniuge

2.1) BENI IMMOBILI

Il Sig. _____ e la Sig.ra (_____) risultano comproprietari dei seguenti beni immobili:

1) Appartamento di Civile Abitazione sito nel Comune di San Marco Argentano – Cs – alla Via Pietro Negroni n. 71, piano terra interno 1

Quanto sopra descritto è riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di San Marco Argentano al foglio n.53 particelle n.374 sub 27, e n. 889 sub. 12, Cat. A/3, Classe 2, Cons. 5,5 Vani, Superficie catastale 108, rendita €.340,86
Proprietà per **1/2** in regime di comunione dei beni

2) Posto Macchina scoperto, sito nel Comune di San Marco Argentano – Cs – alla Via San Pietro, piano terra, confinante con corte comune su tre lati e restante proprietà della società Edil Argenta Srl.

Quanto sopra descritto è riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di San Marco Argentano al foglio n.53 particelle n.374 sub 26, P.T, Cat. C/2, cl. 1, Cons. 10 m, r.c. euro 10,85.
Proprietà per **1/2** in regime di comunione dei beni

L'immobile di proprietà dei coniugi (incluso il posto macchina scoperto) sito nel Comune di San Marco Argentano alla Via P. Negroni è stato acquistato il 24.06.2004 dai coniugi con atto di compravendita n. rep 77784 al prezzo di **€.59.000,00**.

Sugli immobili grava **ipoteca volontaria** iscritta il 25.06.2004 derivante da concessione a garanzia di mutuo contratto originariamente con la Banca Unicredit con atto del Notaio Gervazio Roberto rep. n. 77784/8453 del 24.06.2004. Tali informazioni sono rilevabili anche dal contratto di mutuo redatto dal Notaio Dott. Claudio Cristofaro il 10.10.2008 tra i coniugi _____ la **BNL S.p.a.** avvalendosi della c.d. "portabilità del mutuo".

Il valore di tale immobile non è mai stato periziato e per lo stesso non sono state acquisite proposte di acquisto. Il valore ipotetico, data l'ubicazione dello stesso e le attuali condizioni di mercato, può essere approssimativamente desunto dai valori indicati nella banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) per la provincia di Cosenza, tenuta dall'Agenzia delle Entrate.



Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	640	890	L	2,4	3,4	L
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	495	740	L	1,8	2,8	L
Box	NORMALE	345	445	L	2	2,8	L
Ville e Villini	NORMALE	550	710	L	2,1	2,8	L

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)	Valori Locazione (€/mq x mese)		Superficie (L/N)
		Min	Max		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	640	890	L	2,4	3,4	L
Abitazioni di tipo economico	NORMALE	495	740	L	1,8	2,8	L
Box	NORMALE	345	445	L	2	2,8	L
Ville e Villini	NORMALE	550	710	L	2,1	2,8	L

Pertanto, in relazione ai beni immobili posseduti, le quotazioni immobiliari semestrali pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate (C.D. Quotazioni OMI), per la zona territoriale omogenea del Comune di San Marco Argentano, individuano i seguenti valori di mercato:

- Appartamento €51.480,00
- Posto auto €3.450,00

TOTALE €54.930,00

Con riferimento al contenuto della proposta liquidatoria, si osserva che l'appartamento è attualmente occupato dai coniugi, che vi risiedono unitamente ai 2 figli, ' di anni 21 e 1 di anni 18.

In mancanza di ulteriori immobili in cui risiedere con la propria famiglia e, dunque, al precipuo fine di evitare l'aggravio delle spese di mantenimento degli istanti per procurarsi un alloggio, che peraltro precluderebbe di mettere a disposizione della procedura le somme in appresso indicate, **si richiede espressamente che i ricorrenti, unitamente al coniuge ed ai due figli, siano autorizzati ad abitare nell'immobile sito in San Marco Argentano alla Via P. Negroni n. 71 sino alla vendita del cespite**. La motivazione posta alla base della richiesta integra le "gravi e specifiche ragioni" di cui all'art. 14 quinquies comma 2 lett. e.

Ai fini della valutazione della richiesta autorizzazione, giova osservare come l'occupazione dell'immobile da parte del soggetto sovra indebitato nel procedimento di liquidazione ex L. 3/2012, non è di ostacolo alla libera commerciabilità del bene. In effetti il potenziale acquirente sa bene che il debitore occupante collaborerà fattivamente con la procedura e rilascerà immediatamente il cespite in caso di aggiudicazione, in quanto ha tutto l'interesse a portare a compimento la liquidazione, avendo egli stesso avanzato l'istanza. Peraltro la richiesta autorizzazione è stata oggetto di positiva valutazione da parte di numerosi Tribunali (**cf. doc. allegata : Tribunale Latina 09.05.2019; Tribunale di Bergamo Decreto del 25.01.2019**).

2.2) BENI MOBILI

I ricorrenti Sig. _____ e Sig.ra _____ non risultano possessori di beni mobili di rilevante valore economico, ovvero di pregio artistico o di antiquariato.

Gli unici beni mobili posseduti risultano costituire l'arredamento minimo della modesta casa coniugale (cucina, tavolo, sedie, letti, frigorifero, forno, lavatrice ecc.).

Tali beni, oltre ad aver un valore di mercato nullo e/o comunque irrisorio e di nessun apprezzabile apporto alla procedura, rientrano tutti nella previsione di cui all'art. 514 co. 1 n. 2 c.p.c. e, dunque, salvo diverso parere, in quanto impignorabili non possono essere compresi nella liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 14 ter comma 6 lett. d) della L. 03/2012.

2.3) BENI MOBILI REGISTRATI

- La Sig.ra _____ **non** risulta intestatario di alcun bene mobile registrato.
- Il Sig. _____ risulta intestatario dei seguenti beni mobili registrati:

1) Autovettura Alfa Romeo 159 Targa _____ Imm. 30.09.2008 Proprietà per 1/1

2) Autovettura Suzuki Alto _____ imm. 29.12.2003 Proprietà per 1/3 (acquisita a seguito di successione ereditaria del padre) unitamente al fratello _____ (1/3) e alla madre Fer_____ (1/3).

L'**autovettura sub 1**, immatricolata 10 anni orsono attualmente con oltre 160.000 Km, oltre a possedere modesto valore economico derivante dallo stato di usura e di vetustà², rappresenta l'unico mezzo di trasporto per coprire gli spostamenti casa-lavoro del Sig. _____. Pertanto, trattasi di bene indispensabile per consentire il proficuo svolgimento della propria attività lavorativa.

Alla luce delle superiori argomentazioni, il Sig. _____ **chiede che il mezzo non sia appreso dal programma di liquidazione ovvero, in alternativa, di essere autorizzato ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2 lettera e) ad utilizzare la suddetta autovettura stante la presenza delle allegate gravi e specifiche ragioni.**

L'autovettura sub 2, invece, è intestata al Sig. _____ solo per la quota di 1/3, stante l'acquisto della stessa per successione ereditaria, per come risulta chiaramente dal documento di circolazione che si produce. La stessa, allo stato, risulta priva di apprezzabile valore economico. I comproprietari del mezzo (madre e fratello del debitore) non hanno manifestato disponibilità ad acquisire la quota del Sig. _____, in quanto le spese da sostenere per ottenere il passaggio di proprietà renderebbero antieconomica l'operazione. Salvo diverso

² La stessa autovettura, come riferito dal Sig. Ammendà, necessità di urgenti lavori di riparazione: cambio freni, impianto climatizzazione, sostituzione semiassi, sostituzione volano, frizione e ammortizzatori.

parere del Tribunale, si ritiene che la quota di 1/3 della suddetta autovettura possa essere lasciata fuori dalla liquidazione.

3) IL PASSIVO: ELENCO DEI CREDITORI DIVISI IN MASSE DISTINTE

A seguito dell'attività di circolarizzazione dei creditori compiuta dall'OCC, e delle informazioni fornite dai ricorrenti, è stato possibile ricostruire le distinte masse debitorie, come da seguente schema riepilogativo:

ELENCO DEBITI				
Creditore	Tipologia credito	Debito Personale	Debito cointestato	Importo
BNL	Mutuo Fondiario n. CF395256		€.33.147,78	€.33.147,78
BNL	Mutuo Fondiario n. CF385283		€.32.740,89	€.32.740,89
BNL	Prestito Personale n. CP670729		€.5.672,20	€.5.672,20
BNL	Carta revolving n. 23614352001	€.2.147,40		€.2.147,40
BNL	Conto Corrente n. 2053		€.66,35	€.66,35
AGOS DUCATO	Prestito Personale n. 015828386.1		€.3.793,78	€.3.793,78
FIDITALIA S.P.A.	Cessione Quinto Stipendio	€.20.664,00		€.20.664,00
FIDITALIA S.P.A.	Delega di Pagamento	€.27.270,00		€.27.270,00
FINITALIA S.P.A.	Carta virtuale n. 20108196003	€.575,63		€.575,63
Banca 5 S.p.a. (già banca ITB S.p.A.)		€.549,00		€.549,00
REGIONE CALABRIA	Bollo Auto	€.443,23		€.443,23
Comune di San Marco Argentano	Acqua/rifiuti	€.1.377,00		€.1.377,00
TOTALE €128.447,26				

ELENCO DEBITI

Creditore	Tipologia credito	Debito Personale	Debito cointestato	Importo
BNL	Mutuo Fondiario n. CF395256		€.33.147,78	€.33.147,78
BNL	Mutuo Fondiario n. CF385283		€.32.740,89	€.32.740,89
BNL	Prestito Personale n. CP670729		€.5.672,20	€.5.672,20
BNL	Conto Corrente n. 2053		€.66,35	€.66,35
AGOS DUCATO	Prestito Personale n. 015828386.1		€.3.793,78	€.3.793,78
Banca 5 S.p.a. (già banca ITB S.p.A.)		€.669,00		€.669,00
TOTALE €. 76.090,00				

Si riporta di seguito schema riepilogativo dei debiti di **entrambi i coniugi** con la indicazione della parte dei crediti in prededuzione, privilegio e chirografo

Creditore	Importo	Privilegio	Chirografo	Prededuzione
OCC Dott. Caldiero + Liquidatore	€.4.290,80			€.4.290,80
Avv. Luca Barone				€.1.800,00
BNL	€.73.774,62	€.65.888,67	€.7.885,96	
AGOS DUCATO	€.3.793,78		€.3.3793,78	
FIDITALIA S.P.A.	€.47.934,00		€.47.934,00	
Finitalia S.p.a.	€.575,63		€.575,63	
Banca 5 S.p.a. (già banca ITB S.p.A.)	€.1.218,00		€.1.218,00	

REGIONE CALABRIA	€.443,23		€.443,23	
Comune di San Marco Argentano	€.1.377,00		€.1.377,00	
Totale	€.135.207,06	€.65.888,67	€.63.227,59	€.6.090,80
	Importo Totale	Privilegio	Chirografo	Prededuzione

*_*_*_*

Tutto quanto premesso e ritenuto il Sig. [redacted] e la Sig.ra [redacted] *et supra* rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

RICORRONO

all'Ecc.mo Tribunale di Cosenza affinché, ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 03/2012, previa fissazione di apposita udienza deputata all'audizione dei ricorrenti, voglia con decreto adottare le seguenti

DISPOSIZIONI

- 1) **DICHIARARE** aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante liquidazione dei propri beni ex art. 14 ter L. 03/2012,
- 2) **NOMINARE** a tal fine un liquidatore che potrebbe essere individuato nel medesimo OCC Dott. Fernando Caldiero
- 3) **DISPORRE** che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 L 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) **AUTORIZZARE** i Sig.ri [redacted] utilizzare, sino al momento della vendita, l'unico immobile di proprietà sito nel Comune di [redacted] dove gli interessati risiedono unitamente ai figli.
- 5) **DISPORRE** che l'Autovettura Alfa Romeo 159 Targa [redacted] di proprietà del Sig. [redacted] in quanto necessaria per le comprovate esigenze lavorative, non sia appresa dal programma di liquidazione ovvero, in alternativa, **AUTORIZZARE** il ricorrente ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2 lettera e) ad utilizzare la suddetta autovettura stante la presenza delle allegati gravi e specifiche ragioni



6) DISPORRE la interruzione sullo stipendio del Sig. _____ trattenuta pari ad €.252,00 (scadenza 02/2025) per la cessione del quinto dello stipendio stipulata con la società Fidelity S.p.A. e della trattenuta pari ad €. 270,00 (scadenza 09/2026) per la delega di pagamento stipulata con la medesima società Fidelity S.p.A. , ordinando al datore di Lavoro di provvedere in tal senso

7) DICHIARARE ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6, lettera b), della Legge 3/2012 non compreso nella liquidazione l'importo di €.1.100,00 mensile – ovvero il maggiore importo ritenuto eventualmente opportuno - percepito dal Sig _____ a titolo di stipendio, in quanto strettamente necessario ad assicurare il proprio sostentamento e quello del nucleo familiare

8) DISPORRE l'esclusione dalla liquidazione dei beni mobili rientranti nella previsione di cui all'art. 514 co. 1 n. 2 c.p.c.

*_*_*_*

Il sottoscritto difensore, ai sensi del T.U. N.115\2002, dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, e che è dovuto un contributo unificato fisso pari ad €.98,00.

Cosenza li 02 Settembre 2019

f.to digitalmente
Avv. Luca Barone

